

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 14 del 12 Aprile 2017



*Lo staff di
TuttoCamere.it
ti augura una*

*serena e felice
Pasqua!!*

1. CODICE DELLA CONCORRENZA - Dall'AGCM un prezioso strumento per le imprese, per i professionisti e per tutti coloro che si occupano di tutela dei mercati

L'Autorità Antitrust ha pubblicato e reso disponibile sul proprio sito Internet un prezioso documento per imprese e addetti ai lavori che si occupano di tutela dei mercati: si tratta del "**CODICE DELLA CONCORRENZA - Raccolta sistematica delle norme primarie e secondarie in materia di tutela e promozione della concorrenza**".

Si tratta di una raccolta, unica nel suo genere, perché curata dalla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), **gratuita e accessibile a tutti**.

Il Codice della Concorrenza si pone sul mercato come **la prima raccolta sistematica di tutte le norme primarie e secondarie in materia di tutela e promozione della concorrenza**.

Il volume, composto da 178 pagine, si propone come strumento di lavoro utile per le imprese, per coloro che si occupano di tutela dei mercati (*avvocati, consulenti, associazioni dei consumatori, ecc.*), e, naturalmente, per i privati cittadini che vogliono conoscere le leggi che regolano gli abusi del mercato e i sistemi per difendersi.

Un ambiente giuridico opaco –si legge nella presentazione - è il primo nemico della concorrenza. Quest'ultima reclama trasparenza, nei comportamenti delle imprese ma anche nelle regole cui vengono assoggettate le imprese concorrenti. Da qui il «Codice della concorrenza»: uno strumento informale, senza l'autorità che circonda le pubblicazioni ospitate sulla Gazzetta ufficiale dello Stato; ma ciò nonostante un ausilio per gli operatori economici, per aiutarli a navigare nelle acque non sempre limpide delle norme vigenti.

Il Codice - corredato da un elenco delle fonti citate e da un utilissimo indice analitico – **offre al lettore la legislazione sulla concorrenza vigente in Italia**, a partire dai tre capisaldi fondamentali della materia:

- il **Trattato europeo del 1957**, istitutivo dell'Unione;
- la **legge n. 287 del 1990**, istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in Italia;
- il **decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017** che ha recepito la direttiva europea 2014/104/UE del 26 novembre 2014 sul risarcimento del danno.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento dell'AGCM clicca qui.](#)

2. BILANCIO DI ESERCIZIO - Monitoraggio informatizzato del mancato deposito e attivazione di una procedura di riscontro - Dal Prof. C. Sottoriva una proposta per un miglior coordinamento delle procedure di deposito con la Legge Fallimentare

L'iter formativo del bilancio di esercizio, rigorosamente disciplinato dal Codice Civile, rappresenta un momento fondamentale nella corretta gestione aziendale tenuto conto della rilevanza interna ed esterna delle sintesi contabili annuali da ultimo riformate con il D.Lgs. 139/2015 di attuazione della Direttiva 2013/34/UE.

L'informatizzazione del processo di comunicazione dei dati in formato elettronico e la previsione dell'obbligatorietà del deposito del bilancio secondo la tassonomia XBRL, costituiscono ulteriori elementi caratterizzanti la fase termine dell'iter formativo del bilancio.

Un aspetto ulteriormente migliorabile è costituito da una **verifica ex-post** che potrebbe essere svolta dal Registro delle Imprese in merito all'**effettivo deposito del bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci** al fine di individuare tempestivamente situazioni di non conformità alla legge avuto riguardo al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio.

Ciò tenuto conto dell'ampia platea di soggetti obbligati al deposito.

Il Prof. Claudio Sottoriva (*Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano*) ha avanzato, già dal giugno 2013, una interessante **proposta ai fini di un possibile miglioramento del deposito dei bilanci di esercizio delle società** al fine di un miglior coordinamento delle attuali procedure per il predetto deposito con la Legge Fallimentare.

La proposta formulata - **che vogliamo sottoporre all'attenzione dei Conservatori del Registro delle imprese** - prevede, sostanzialmente senza oneri aggiuntivi, un **monitoraggio informatizzato del mancato deposito** e l'attivazione di una **procedura di riscontro del mancato deposito** con l'eventuale attivazione di ulteriori passaggi al fine di segnalare situazioni di irregolarità che potrebbero costituire segnali di allerta in merito alla corretta gestione aziendale.

"*Ritengo opportuno valutare - scrive il Prof Sottoriva - "l'utilità della seguente proposta che i singoli Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio potrebbero attuare senza alcuna modifica della normativa attuale contenuta nel Codice Civile e, sostanzialmente, senza oneri aggiuntivi per il Registro delle Imprese in considerazione del fatto che il mancato deposito del bilancio di esercizio può costituire un indice di anomalia della regolare gestione amministrativo-contabile di una società*

soggetta agli adempimenti pubblicitari previsti dal Codice Civile. L'obiettivo della proposta di seguito illustrata, è quello di **individuare un possibile tempestivo campanello d'allarme sulle condizioni economico-patrimoniali e gestionali-amministrative della società** e, conseguentemente, ricorrendone i presupposti di legge, procedere d'ufficio alla nomina di un liquidatore giudiziario o all'avvio dell'istruttoria prefallimentare da parte del Tribunale competente territorialmente".

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta avanzata dal Prof. C. Sottoriva clicca qui.](#)

3. RITARDATO PAGAMENTO - Dal 15 maggio 2017 interessi di mora passano dal 4,13% al 3,5%

A decorrere **dal 15 maggio 2017**, gli **interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo** sono determinati nella misura del **3,50 per cento in ragione annuale**.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento del 4 aprile 2017, Prot. 66826**.

L'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al **tasso determinato annualmente** con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione di tale disposizione, con provvedimento del 27 aprile 2016, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,13 per cento in ragione annuale.

Considerato che anche l'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata interessata la Banca d'Italia, la quale, con nota dell'8 marzo 2017, ha stimato al 3,50 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 / 31 dicembre 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

4. CONTO CORRENTE "BASE" - Pubblicato il decreto che dà attuazione alla direttiva europea 2014/92/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, il **Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37**, che dà attuazione alla direttiva 2014/92/UE sulla **comparabilità delle spese relative al conto di pagamento**, sul **trasferimento del conto di pagamento** e sull'**accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**.

Il provvedimento, che entra in vigore il prossimo **14 aprile 2017**, dispone modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con l'inserimento, dopo il Capo II-bis, del Capo II-ter, rubricato "*Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento*", con l'aggiunta degli articoli dal 126-decies al 126-vicies sexies.

Secondo quanto disposto all'art. 126-noviesdecies, le banche, la società Poste italiane S.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a **offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base"**.

Si tratta di un conto corrente a **canone ridotto con caratteristiche "di base"**, a cui possono accedere tutti i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza. Prevista anche l'emissione di un bancomat, tramite il quale sarà possibile effettuare un numero di operazioni limitate, come disporre pagamenti e ricevere un bonifico.

Non potrà invece essere utilizzato per operazioni di gestione del risparmio.

Per "**consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea**" si intende "*chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia*" (art. 126-noviesdecies, comma 3).

Il conto di base include, a fronte di un **canone annuale onnicomprensivo**, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Il decreto dovrà individuare, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato, un **numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore**.

Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonché le relative eventuali scritturazioni contabili.

Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti.

Il titolare del conto di base può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore (art. 126-vecies semel).

Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, potrà essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'articolo 126-vecies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili (art. 126-vecies bis, comma 1).

Il consumatore può esercitare il **diritto di recesso** dal contratto relativo al conto di base rispettando le condizioni indicate all'art. 126-vecies.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO - La posizione della Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni, presieduta da Stefano Bonaccini, ha approvato il 6 aprile 2017 un documento sui **programmi di intervento** delle Camere di Commercio **finanziati con l'incremento del diritto annuale**. Il testo è stato poi trasmesso al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ed è stato pubblicato sul sito www.regioni.it (sezione "Conferenze").

La Conferenza delle Regioni e Province autonome **ha espresso condivisione** sulle priorità individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, quali **Fabbrica 4.0** e **Alternanza scuola-lavoro**, a condizione che siano salvaguardate le peculiarità del territorio.

La predisposizione dei programmi/progetti, pertanto, deve avvenire con una procedura *bottom up* e non *top down*, al fine di assicurare una maggiore autonomia delle Camere nella scelta dei programmi/progetti da concordare con le Regioni.

Inoltre, **si richiede che il Ministro dello Sviluppo Economico autorizzi l'aumento del diritto annuale nella misura massima del 20%** affinché ci siano ulteriori risorse per finanziare anche eventuali altri programmi e progetti che le Regioni condividono con le rispettive Camere di Commercio, aventi per scopo sempre la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, inclusa la promozione turistica e culturale.

La Conferenza ha preso atto che le Camere di Commercio hanno avviato sul territorio specifici confronti con le singole Regioni e Province autonome il cui iter risulta in corso di conclusione e che, al momento, ha già avuto riscontro positivo per 15 Regioni/Province autonome.

Sulla scorta di tale istruttoria, la Conferenza esprime la condivisione di massima dei due programmi proposti, con la richiesta di garantire l'autorizzazione dell'incremento del diritto annuale a copertura anche dei programmi concordati a livello regionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

6. AFFIDAMENTI IN HOUSE - Le linee guida dell'ANAC

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2017, la **Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017**, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le "**Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016»**".

Le linee guida dettano i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, nonché le modalità di controllo, di vaglio delle domande e la procedura di cancellazione.

In base a quanto ha disposto dal D.Lgs. n. 560/2016 (Nuovo Codice degli appalti) è stata demandata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'adozione di atti finalizzati a offrire indicazioni interpretative agli operatori del settore, nell'ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione, standardizzazione delle procedure, trasparenza, rispetto del principio di libera concorrenza, garanzia e affidabilità.

Ad oggi, sono state emanate **sette linee guida**; le ultime, adottate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e con valore vincolante, riguardano l'**affidamento alle società in house** e, nello specifico,

l'“**Iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori** che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016”.

Tra le principali novità l'indicazione dei **requisiti per poter essere inseriti all'interno del suddetto Elenco**, che sono molti e diversificati e vanno dalla specificazione dell'oggetto sociale, ai settori di attività, alla presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo in house.

È stata altresì prevista una clausola statutaria che impone che più dell' 80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

La **domanda di partecipazione**, da inviarsi con **modalità telematiche**, deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle persone fisiche deputate ad impegnare all'esterno il soggetto richiedente.

L'Autorità deve provvedere d'ufficio all'acquisizione delle informazioni richieste nella domanda già contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni.

È previsto che, **entro 30 giorni** dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, venga avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in **90 giorni** decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 235/2017 clicca qui.](#)

7. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Le linee guida sulla designazione degli organi delle procedure - Sul sito del Ministero pubblicati gli inviti alla presentazione di dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico

Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 1999, n. 270 e dal 23 dicembre 2003, n. 347, compete al Ministro dello Sviluppo Economico la **designazione dei commissari giudiziali** e la **nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza**, ferma la disposizione speciale di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che regola la nomina del commissario straordinario per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Ricordiamo che, con la **direttiva del 28 luglio 2016**, il Ministro dello Sviluppo Economico ha provveduto a definire le procedure e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa per:

- la **designazione dei Commissari giudiziali**;
- la **nomina dei Commissari straordinari e dei membri dei Comitati di sorveglianza**.

La direttiva si sofferma in particolare sui seguenti **quattro punti**:

1. *Differenziazione della figura del commissario giudiziale da quella del commissario straordinario.*
2. *Composizione monocratica o collegiale dell'organo commissariale;*
3. *Procedimento per la nomina del Commissario giudiziale e del commissario straordinario;*
4. *Procedimento per la nomina dei Comitati di sorveglianza.*

Al fine di rendere più trasparente l'**affidamento degli incarichi** e la **determinazione dei compensi e velocizzare i processi dell'Amministrazione Straordinaria**, è stata data per la prima volta attuazione ad adempimenti previsti dalla c.d. Prodi bis (*Decreto Compensi, Direttiva per la scelta degli esperti da parte dei Commissari*) ed è stata adottata una Direttiva che disciplina il procedimento per la nomina dei Commissari, con i seguenti obiettivi:

- **eliminare la discrezionalità**, stabilendo criteri e procedure standard;
- dare la **possibilità a tutti i potenziali candidati** di essere presi in considerazione sulla base delle loro competenze;
- **ampliare la platea dei candidati**, attraverso la ricerca proattiva di figure manageriali;
- **correlare le specifiche attività** da svolgere con i **profili professionali più adatti**;
- **evitare i conflitti d'interesse** tra gli incarichi del Commissario giudiziale e del Commissario straordinario;
- **allineare la remunerazione ai risultati**, sia in termini di tempi di realizzo sia di valore generato;
- introdurre il **principio di rotazione** negli incarichi.

Al ricevimento dell'atto di avvio del procedimento, nella home page del sito del Ministero verrà pubblicato un **invito a presentare la propria candidatura** da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui al Regolamento, approvato con il decreto interministeriale del 10 aprile 2013.

Le candidature saranno vagliate da una apposita Commissione nominata dal Ministro che provvederà alla selezione di una rosa di tre nominativi giudicati idonei all'incarico, da sottoporre alla valutazione del Ministro.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata dove vengono pubblicati gli avvisi e ogni documentazione utile clicca qui.](#)

8. SOCIETA' COOPERATIVE, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - Determinata la misura del contributo dovuto per le spese relative all'attività di vigilanza per il biennio 2017-2018

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2017, il **Decreto 3 marzo 2017**, recante "Contributo per le spese relative all'attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018".

Con tale decreto è stata fissata la **misura del contributo dovuto** dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso **per le spese relative all'attività di vigilanza** sugli stessi enti **per il biennio 2017/2018**. Lo stesso verrà corrisposto sulla base dei parametri e nella misura indicata, rispettivamente, nella tabella di cui agli articoli 1, 2 e 3.

L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2016.

Il **termine del pagamento** per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di **mutuo soccorso di nuova costituzione** è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono **esonerate dal pagamento del contributo** le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2017.

I **contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico** sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 3010 – 3011 – 3014 (sanzioni).

Il termine per il versamento del contributo è fissato in **novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

L'inottemperanza alle disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, comporta per le società cooperative e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della citata norma, la **decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Modificate le prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione

Con la **Deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017**, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha stabilito le **nuove prescrizioni che dovranno essere riportate nei provvedimenti di iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 6, nonché nelle categorie 8, 9 e 10**, sia in relazione alle modalità di acquisizione dei provvedimenti che in relazione alle modalità di conservazione degli stessi.

In particolare, nei provvedimenti di iscrizione emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell' 1 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016, le nuove prescrizioni da riportare sono:

- **categorie dalla 1 alla 6** - *"Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali"*.

- **categoria 1** (gestione dei centri di raccolta) - *"Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il centro di raccolta gestito"*.

- **categoria 8** - *"Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta*

che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto".

- **categoria 9** - "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione".

- **categoria 10** - "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione".

La deliberazione in commento sarà trasmessa, ai fini del conseguente adeguamento, alle imprese già in possesso dei provvedimenti emessi e notificati ai sensi delle su citate deliberazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 4/2017 clicca qui.](#)

10. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato chiarimenti sul rinnovo delle iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5

Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo per le attività previste dalla Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, con l'eventuale inserimento in una diversa classe e sottocategoria specifica rispetto alle precedenti, **non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.**

Lo ha precisato il Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali, con la **circolare n. 411 del 6 aprile 2017**. I quesiti pervenuti al Comitato riguardano i casi in cui una determinata impresa iscritta in una determinata categoria e relativa classe, si trovi, in sede di rinnovo dell'iscrizione, a posizionarsi, per effetto della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, in una diversa classe o sotto-categoria specifica rispetto alle precedenti.

Ricordiamo che con la **Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016** (in vigore dal 1 febbraio 2017), il Comitato Gestori ambientali ha indicato **i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo**, con procedura ordinaria, nelle **categorie 1** (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), **4** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e **5** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).

Con la stessa deliberazione sono stati indicati, in relazione alle classi d'iscrizione, **la dotazione minima dei veicoli e di personale** per lo svolgimento delle attività sulla base della **portata utile complessiva dei veicoli**, così da agevolare le imprese che intendono iscriversi in più categorie, mediante l'introduzione di limiti minimi complessivi, ferma restando la dimostrazione dell'idoneità dei veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto da effettuare.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 411/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Deliberazione n. 5/2016 clicca qui.](#)

11. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato chiarimenti sulle domande di rinnovo dell'iscrizione presentate in ritardo

Le domande di rinnovo dell'iscrizione possono essere accolte solo se presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, come previsto dal comma 1 dell'art. 22 del D.M. n. 120/2014.

Una volta scaduto tale termine e fino alla notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto dell'iscrizione non possono essere svolte.

Lo ha precisato il Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali, con la **circolare n. 413 del 6 aprile 2017**. Il Comitato ricorda, infatti, che il comma 1 dell'art. 22, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali) stabilisce che le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a **rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la **comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni**.

Ai sensi del successivo comma 2, dello stesso articolo 22, la domanda di rinnovo deve essere presentata **cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione**.

Detto termine – come precisa il Comitato - è finalizzato a consentire alla Sezione regionale o provinciale l'espletamento dell'istruttoria relativa al rinnovo dell'iscrizione senza che si crei una interruzione temporale tra l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione, tenuto anche conto della validità della documentazione autocertificata dall'impresa che presenta domanda di rinnovo.

Pertanto, secondo il Comitato, **le domande di rinnovo dell'iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento**.

Se la domanda viene presentata **successivamente al suddetto termine di cinque mesi**, il rinnovo dell'iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell'iscrizione. Quindi, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto dell'iscrizione non potranno essere svolte.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 413/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 120/2014 clicca qui.](#)

12. ITALIA STARTUP VISA&HUB - Pubblicato il primo rapporto trimestrale 2017

Con un comunicato stampa del 6 aprile 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico informa che nel primo trimestre del 2017 il programma **Italia Startup Visa** - lanciato nel giugno del 2014 per semplificare la procedura di erogazione del visto per lavoro autonomo a favore dei talenti non-UE che propongono di avviare una startup innovativa in Italia - ha fatto registrare ben **61 nuove candidature**.

Si tratta di un numero senza precedenti, che supera di gran lunga il precedente record di 35 del secondo trimestre del 2016.

Questo notevole risultato porta il numero totale di candidature al visto Startup nei due anni e mezzo di operatività di Italia Startup Visa a **222**.

I dati dell'ultimo anno solare mostrano con tutta chiarezza una progressiva crescita dell'interesse verso il programma: a partire dallo scorso 31 marzo 2016 sono state ricevute ben 136 candidature, il 158% in più di quelle registrate lo stesso giorno dell'anno precedente.

Al netto delle candidature presentate più di una volta dalla stessa persona, i richiedenti visto startup sono 212, provenienti da 33 paesi diversi. Escludendo poi le 70 candidature rigettate e quelle ancora in corso di valutazione, si ottengono 132 destinatari di nulla osta Italia Startup Visa: 42 sono cittadini russi, 17 cinesi, 16 provengono da Stati Uniti e Ucraina.

I candidati sono principalmente uomini (ma più di 1 su 3 è donna), con formazione ingegneristica o manageriale, e si suddividono quasi equamente tra imprenditori esperti (105) ed ex lavoratori dipendenti (103).

Da notare, inoltre, come il 90% dei candidati che hanno ottenuto il visto sia in possesso di un titolo universitario, nella maggior parte dei casi di livello equivalente alla laurea magistrale italiana o superiore.

La meta preferita da detentori di visto startup rimane la Lombardia seguita da Lazio, Piemonte e Veneto.

LINK:

[Per scaricare il testo del rapporto trimestrale clicca qui.](#)

13. ISTITUITO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Pubblicato il decreto che ne precisa le finalità e ne detta la disciplina

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, il **Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40**, recante **"Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"**.

Si tratta del primo dei decreti legislativi collegato alla **legge delega di Riforma del Terzo settore** (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Il provvedimento – **in vigore dal prossimo 14 aprile 2017** - modifica il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

All'articolo 2 si stabilisce che il **servizio civile universale** è "finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione".

il punto più qualificante della nuova disciplina contenuta nel testo è che il **servizio civile diventa universale**, ovvero punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili a migliorare la loro occupabilità.

Le **finalità del servizio civile universale** sono perseguite, secondo quanto stabilito all'art. 3, mediante programmi di intervento nei settori dell'assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale e della riqualificazione urbana, del patrimonio storico, artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale e dello sport, dell'agricoltura in zona di montagna e sociale, della biodiversità, della promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della cultura italiana all'estero e del sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Allo Stato, secondo quanto stabilito agli articoli 4 e seguenti, sono attribuite le **funzioni di programmazione, controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale**. Le funzioni di programmazione sono svolte mediante la predisposizione del **piano triennale**, attuato con piani annuali che tengono conto del contesto nazionale ed internazionale, delle risorse economiche disponibili derivanti dal bilancio dello Stato, delle risorse comunitarie e di quelle rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

Le **Regioni e le Province autonome** partecipano alla realizzazione degli interventi di servizio civile universale negli ambiti di competenza, nel rispetto della programmazione stabilita dallo Stato.

Nel decreto legislativo è definito, all'articolo 7, il ruolo delle Regioni e delle Province autonome e sono indicate le funzioni svolte dalle medesime.

All'articolo 8 sono individuati gli **Enti di servizio civile universale** quali soggetti pubblici e privati che, iscritti presso un apposito Albo, presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione (art. 11).

E' definitivamente risolta la questione della **partecipazione al servizio civile oltre che dei cittadini dell'Unione europea, anche degli stranieri** regolarmente soggiornanti in Italia.

Sono ammessi, infatti, a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno (art. 14, commi 1 e 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14. GARANZIA GIOVANI - I progetti "Crescere in digitale" e il "Bonus Neet" - Due opportunità per giovani e imprese

Prosegue anche nel 2017 **Crescere in Digitale**, il progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Unioncamere e Google Italia, a cui molte Camere di Commercio hanno aderito, rivolto ai giovani Neet iscritti a Garanzia Giovani.

Crescere in Digitale è un progetto che si rivolge ai giovani iscritti a Garanzia Giovani che possono seguire un percorso formativo di 50 ore totalmente online, con esempi pratici e casi di studio su tutti gli aspetti legati al mondo del web per le imprese.

Il programma prevede poi un tirocinio gratuito della durata di 6 mesi con formazione in marketing digitale. I tirocini sono rimborsati con 500 euro al mese ed interamente finanziati dai fondi nazionali di Garanzia Giovani.

Dal 2017 è, inoltre, attivo il **bonus** chiamato **Neet** (*Not in Education, Employment or Training*), riservato a giovani che non studiano, non lavorano e non cercano occupazione, e che prevede **sconti contributivi** alle aziende che assumeranno figure iscritte a **Garanzia Giovani**, il programma europeo per l'occupazione giovanile.

I ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano, in Italia sono più di due milioni, più numerosi che negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Il progetto dell'Unione Europea Garanzia Giovani è nato per offrire percorsi di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro.

Secondo il Ministero del Lavoro, a due anni e mezzo dal suo debutto ufficiale (1 maggio 2014) poco più di un milione di giovani si è iscritto al programma: di questi, 806mila sono stati presi in carico da parte dei

Servizi per l'Impiego e poco più della metà ha ricevuto la proposta di almeno una misura (nel ventaglio rientrano: *accoglienza, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocinio, servizio civile, sostegno all'autoimprenditorialità, mobilità professionale, bonus occupazionale e formazione a distanza*), mentre tutti gli altri sono in attesa di essere contattati.

Il bonus del 2017 offrirà alle aziende uno sgravio o al 50% o al 100% dei contributi da versare per ogni lavoratore assunto. In questo modo le aziende avranno la possibilità di rinnovare la propria forza lavoro. Le imprese beneficeranno anche di un maxi bonus per le assunzioni a tempo indeterminato.

LINK:

[Per saperne di più e accedere al portale *Crescere in digitale* clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale *Garanzia Giovani* clicca qui.](#)

15. MANIFATTURA SOSTENIBILE E ARTIGIANATO DIGITALE - Proroga della presentazione delle domande di agevolazione al 4 maggio 2017

Il termine finale per la **presentazione delle domande di agevolazione** di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2016, previsto alle ore 12,00 del 30 marzo 2017, è **posticipato alle ore 12,00 del 4 maggio 2017**.

Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con **decreto direttoriale del 29 marzo 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2017.

La proroga si è resa necessaria – si legge nella premessa - *“in considerazione delle difficoltà riscontrate in merito al completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili alla loro presentazione, con particolare riferimento alla condizione relativa al numero minimo di imprese facenti parte dell'aggregazione e alla formalizzazione degli accordi di collaborazione con i soggetti individuati all'art. 4, comma 2, lettera d), del suddetto decreto ministeriale 21 giugno 2016”*.

A seguito di tale proroga, le domande, corredate della relativa documentazione, potranno essere quindi trasmesse a partire **dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 04 maggio 2017**, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

dgjai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it

Ricordiamo che si tratta del **secondo intervento agevolativo** dedicato ad aggregazioni di imprese operanti o che vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale. L'agevolazione riguarda le **imprese formalmente riunite**, in numero almeno pari a cinque, in **associazione temporanea di imprese (ATI)**, in **raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)** od in **rete di imprese** che, tra le altre cose, alla data di presentazione della domanda siano **regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, non siano in liquidazione** volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, si trovino **in regola con le disposizioni vigenti** in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con la normativa inerente agli obblighi contributivi.

Sono **ammessi ai contributi** i programmi finalizzati alla creazione di:

a) *centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese;*

b) *incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale;*

c) *centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.*

Le **spese ammissibili** sono comprese tra un minimo di 100.000 e un massimo di 800.000 euro.

Le **agevolazioni** sono concesse in forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al **70%**. Tale sovvenzione consiste in un **finanziamento a tasso zero**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

16. BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - Aggiornato l'elenco dei licei musicali

Con il **Provvedimento del 11 aprile 2017, Prot. n. 71940**, l'Agenzia delle Entrate ha **integrato**, su richiesta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), l'Allegato n. 1 al precedente provvedimento del 14 marzo 2017, Prot. n. 50771, concernente le modalità di riconoscimento del bonus per l'acquisto di strumenti musicali previsto dalla legge di Bilancio 2017.

In particolare, il MIUR ha chiesto di integrare l'allegato, inserendo i dati dei seguenti licei musicali:

1. Liceo XXV Aprile, Portogruaro (VE), Codice Fiscale 83003670276 (liceo musicale statale);
2. Istituto L. Einaudi, Cervinara (AV), Codice Fiscale 80016930648 (liceo musicale statale);
3. Istituto superiore paritario di Terme Vigliatore, Terme Vigliatore (ME), Codice Fiscale 00777270836 (liceo musicale paritario).

L'allegato 1 al nuovo provvedimento contiene l'elenco aggiornato dei licei musicali, dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione musicale.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

17. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pubblicate le misure minime di sicurezza informatica da adottarsi entro il 31 dicembre 2017

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017, la **circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017**, con la quale l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha dettato le "**Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)**".

L'obiettivo del documento è quello di fornire alle Pubbliche Amministrazioni un riferimento pratico per **valutare e migliorare il proprio livello di sicurezza informatica**, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti a cui sono soggette le stesse Pubbliche Amministrazioni.

Ricordiamo che la **Direttiva 1° agosto 2015** del Presidente del Consiglio dei ministri **impone l'adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici**.

Al fine di agevolare tale processo, individua nell'Agenzia per l'Italia digitale l'organismo che dovrà rendere prontamente disponibili gli indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Le "**Misure minime di sicurezza informatica per la PA**" - documento emesso da AgID in attuazione della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 - prevedono tre diversi livelli di attuazione: il **livello minimo** stabilisce i criteri di base ai quali ogni pubblica amministrazione deve essere conforme, in termini tecnologici, organizzativi e procedurali. I livelli successivi prevedono strumenti di protezione più completi.

Le misure minime sono contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente circolare.

La responsabilità dell'attuazione delle misure minime ricade sul **responsabile dei sistemi informativi** di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 39 del 1993, ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato.

Le misure, che contengono le indicazioni per valutare e innalzare il livello di sicurezza informatica delle Pubbliche Amministrazioni, dovranno essere adottate dalle stesse amministrazioni **entro il 31 dicembre 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 1° agosto 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento AgID "**Misure minime di sicurezza informatica per la PA**" clicca qui.](#)

18. CINQUE PER MILLE - Le novità in vigore dall'anno 2017

L'Agenzia delle Entrate, con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che **gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione**, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione

sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell'anno successivo (2017), **se le condizioni permangono le medesime.**

La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa:

- dagli enti di nuova costituzione,
- dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o
- dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).

Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 con il D.P.C.M. 23 aprile 2010.

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, come stabilito dal D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli **enti ritardatari** che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali **entro il 2 ottobre 2017**, versando contestualmente una sanzione di importo pari a **250 euro** utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia e scaricare l'Elenco permanente degli iscritti clicca qui.](#)

19. Può essere riservata ai notai la facoltà di autenticare le firme sugli atti di transazione immobiliare - Sentenza della Corte di Giustizia europea

Gli Stati membri dell'Unione europea possono riservare ai notai la facoltà di autenticare le firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, con l'effetto di escludere la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato UE. Lo scopo è di **garantire la certezza del diritto e il buon funzionamento del libro fondiario.**

Lo ha stabilito la **Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 9 marzo 2017 causa C-342/15** relativa a una controversia tra un cittadino austriaco e il Bezirksgericht Freistadt, tribunale del distretto di Freistadt in Austria in merito al rifiuto di quest'ultimo di procedere all'annotazione nel libro fondiario austriaco di una prevista vendita di un immobile.

La questione verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, nonché dell'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Secondo la Corte Ue, l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE dev'essere interpretato nel senso che **non si applica ad una normativa di uno Stato membro che riserva ai notai l'autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari** ed esclude, per l'effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

Inoltre, l'articolo 56 TFUE dev'essere interpretato nel senso che **non osta a una normativa di uno Stato membro che riserva ai notai l'autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari** ed esclude, per l'effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

Per la Corte di giustizia europea, il principio della libera prestazione dei servizi non osta a una normativa nazionale come quella austriaca. Le disposizioni nazionali che obbligano a verificare, avvalendosi di professionisti giurati, come i notai, l'esattezza delle annotazioni effettuate in un libro fondiario, contribuiscono a **garantire la certezza del diritto** quanto alle transazioni immobiliari e il **buon funzionamento del libro fondiario** e si ricollegano, più in generale, alla tutela della buona amministrazione della giustizia. Quest'ultima costituisce un motivo imperativo di interesse generale che permette di giustificare una restrizione al principio della libera prestazione dei servizi.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 77/249/CEE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Trattato sul funzionamento dell'Unione europea clicca qui.](#)

20. TELEMACO - L'assistenza del servizio cambia numero di telefono

Dal primo aprile è cambiato il numero telefonico per l'assistenza Telemaco, il servizio di Infocamere per accedere al Registro imprese direttamente da casa o dall'ufficio.

Addio al vecchio 199 502010, adesso **l'assistenza del servizio** di Infocamere per accedere al Registro imprese risponde allo **049 2015215**.

Abbandonato il vecchio 199 502010, per l'utente il costo della telefonata viene drasticamente ridotto o, a seconda del piano telefonico, addirittura azzerato.

Telemaco offre anche un'assistenza online con tutorial, FAQ, schede informative.

Ricordiamo che **"Telemaco"** è il servizio di InfoCamere che permette di accedere, tramite Internet, al **patrimonio informativo del Registro Imprese italiano e di quello europeo** (EBR - *European Business Register*), il Gruppo Europeo di Interesse Economico costituito dai Gestori dei Registri Imprese di 24 Paesi (*Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guernsey, Irlanda, Italia, Jersey, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Olanda, Norvegia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Gran Bretagna*).

Con Telemaco i clienti hanno a disposizione uno strumento potente, ma allo stesso tempo semplice e intuitivo, per **acquisire immediatamente tutte le informazioni ufficiali sulle imprese**, sia di tipo economico che giuridico, e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi verso le Camere di Commercio.

Telemaco è anche lo strumento di e-government indispensabile per la **spedizione delle pratiche telematiche al Registro Imprese**, con accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento della pratica stessa.

E' possibile effettuare, via Internet, la spedizione di domande quali, ad esempio, l'iscrizione, la modifica e la cessazione di un'attività.

Una volta compilato il modello e gli allegati che compongono la pratica, il documento viene trasmesso via Internet, attraverso protocolli di trasmissione e ricezione sicuri, al Registro Imprese della Camera di Commercio destinataria.

Il sistema è **integrato con la Firma Digitale**: è quindi possibile firmare digitalmente i documenti informatici da inviare alle Camere di Commercio.

Le funzioni presenti nel servizio di Spedizione Pratiche sono: **Invio pratiche - Deposito bilanci - Assegnazione Partita IVA**.

LINK:

[Per accedere al servizio Telemaco clicca qui.](#)

21. HOME RESTAURANT - Le osservazioni dell'Antitrust sul disegno di legge AS 2647

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua adunanza del 22 marzo 2017, ha ritenuto opportuno svolgere delle **considerazioni in merito ad alcune previsioni restrittive della concorrenza** presenti nel **disegno di legge A.S. n. 2647**, recante *"Disciplina dell'attività di home restaurant"*, considerazioni che sono state pubblicate nel **bollettino della stessa Autorità del 10 aprile 2017, n. 13**.

Il disegno di legge in questione intende disciplinare l'attività di *Home Restaurant* da parte di persone fisiche che vogliono offrire il servizio di ristorazione all'interno di abitazioni private, al fine tra l'altro di garantire *"la leale concorrenza"* tra gli operatori del settore e di *"valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità"* (art. 1).

L'Autorità ritiene, però, che tale disciplina introduca delle **ingiustificate limitazioni all'esercizio di detta attività**, anche con riguardo all'invito che la Commissione UE ha fatto agli Stati membri di favorire lo sviluppo della c.d. *sharing economy* o economia della condivisione.

In particolare, il fatto di prevedere come unica modalità di svolgimento dell'*home restaurant* **l'utilizzo delle piattaforme digitali**, esclude ogni possibilità di rapporto diretto tra utente cuoco e utente fruitore. Ciò, infatti, potrà allontanare i clienti meno predisposti all'uso di sistemi digitali.

Questo è un esempio di una fra le diverse limitazioni che l'Autorità ritiene ingiustificate e contrastanti con il tracciato dei principi europei della concorrenza e del documento relativo alla *sharing economy* emanato dalla Commissione UE.

L'Autorità, poi, non riviene **alcun legame tra le misure imposte e i caratteri di necessità e proporzionalità delle stesse nella qualificazione dell'attività in termini di sola occasionalità**. In tal modo, l'operatore viene privato della libertà di definire autonomamente come e in che misura

organizzare la propria attività economica, considerato, peraltro, che già per l'attività di *social eating* (per frequenza di eventi organizzati e numero massimo di coperti che sono astrattamente definiti dal legislatore, in maniera lineare, a prescindere dalla diversa capienza delle abitazioni private utilizzate o dal profilo dell'Utente cuoco) è previsto un regime di obblighi "attenuato".

Del tutto ingiustificata appare la conseguente quantificazione normativa del **numero massimo di coperti che possono essere allestiti e del reddito annuo che l'attività in esame può generare**.

Tali previsioni si pongono piuttosto in palese contrasto, oltre che con i principi di liberalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 59/2010, che recepisce la Direttiva Servizi, e dai successivi decreti di liberalizzazione, anche con il dettato costituzionale di libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza.

Infine, appare ugualmente priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l'**esclusione delle attività di B&B e Case Vacanza** in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l'offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di *home restaurant*.

L'insieme dei vincoli e delle limitazioni all'attività di *home restaurant* sopra descritto - scrive ancora l'Antitrust - si pone, dunque, fuori dal quadro tracciato dai principi europei della concorrenza e dal citato documento della Commissione sulla *sharing economy*.

In conclusione, il disegno di legge che disciplina l'attività di *home restaurant* - scrive l'Autorità - "**appare nel suo complesso idoneo a limitare indebitamente una modalità emergente di offerta alternativa del servizio di ristorazione e, nella misura in cui prevede obblighi che normalmente non sono posti a carico degli operatori tradizionali, risulta discriminare gli operatori di home restaurant, a favore dei primi, senza rispettare il test di proporzionalità, necessità delle misure restrittive rispetto al perseguimento di specifici obiettivi imperativi di interesse generale, come invece richiesto a livello europeo**".

L'Autorità auspica che, al fine di **superare i profili discriminatori e restrittivi** sopra evidenziati, i rilievi sopra svolti siano tenuti in adeguata considerazione in occasione del prosieguo dell'iter legislativo sul disegno di legge in questione nonché in occasione dell'emanazione del Decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di controllo dell'attività degli operatori.

LINK:

[Per scaricare il testo del bollettino n. 13/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del disegno di legge AS 2647 clicca qui.](#)

22. TAXI - UBER - NCC - I punti salienti della bozza di decreto predisposto dal Governo

Il **22 marzo 2017**, il Governo ha presentato ai sindacati una bozza di **decreto interministeriale** (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), di cui all'articolo 2 D.L. n. 40/2010 per misure "*tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia*".

La bozza di decreto, in cinque articoli, **regolamenta l'utilizzo di tecnologie di chiamata a distanza** e si prefigge di **contrastare ed impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio noleggio con conducente**.

Il decreto, atteso dal 2010, affronta, inoltre, le competenze regionali e comunali in materia, le diverse disposizioni per i due servizi di taxi e noleggio con conducente e le prime regolazioni per **l'utilizzo degli strumenti tecnologici**.

Al fine di evitare **fenomeni distorsivi della concorrenza**, si attribuisce alle Regioni la funzione di "*garantire la pianificazione dei servizi pubblici non di linea, tenendo conto delle reali esigenze del fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da parte dei comuni delle licenze per i taxi e delle autorizzazioni per gli ncc*".

Cinque i punti fondamentali della bozza di decreto.

1. Contrasto all'abusivismo - I soggetti titolari e gestori delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra i passeggeri e i soggetti con licenza per l'esercizio del servizio di taxi e le imprese titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) devono essere iscritti al **registro delle piattaforme tecnologiche di intermediazione**, tenuto a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Il ruolo delle Regioni - Il decreto dà alle Regioni un ruolo importante per arginare il fenomeno dell'abusivismo, attraverso un **archivio web Ncc e taxi** e dà agli enti la **pianificazione dei servizi pubblici non di linea**.

4. NCC in rimessa senza prenotazioni - Senza prenotazione, gli NCC non potranno sostare su strada ma dovranno rientrare nell'autorimessa.

5. Uso collettivo per i taxi - Previsto l'uso collettivo per i taxi. Non sarà consentito al servizio taxi di rifiutare alcuna corsa che parte dal territorio comunale o comprensoriale, anche se richiesta tramite tecnologie a distanza, qualora abbia come destinazione lo stesso Comune o comprensorio. Ricordiamo, infine, che allo schema di decreto interministeriale farà seguito anche uno **schema di decreto legislativo delegato di riordino della legge quadro 21 del 1992**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

23. UBER POP - Il Tribunale di Torino blocca il servizio - Offre un servizio in concorrenza sleale

Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, con la **sentenza del 1° marzo 2017, n. 1553/2017** ha rigettato tutte le domande proposte dalle società del gruppo UBER contro le associazioni di categoria dei tassisti e conseguentemente ha accertato e dichiarato la sussistenza della **concorrenza sleale svolta** dal gruppo UBER attraverso il servizio UberPOP, **inibendo di conseguenza l'utilizzo dell'applicazione Uber sul territorio nazionale**.

I giudici della prima sezione civile torinese, nella causa intentata dal gruppo statunitense contro le maggiori sigle sindacali e strutture economiche del settore taxi, **hanno accertato e dichiarato "la concorrenza sleale svolta"** da Uber con i "drivers reclutati attraverso il servizio già denominato 'UberPop' (o altro equivalente, comunque denominato)".

Una delle richieste del gruppo era proprio quella di stabilire che Uber non compisse alcuna attività di concorrenza sleale, istanza però bocciata.

Il Tribunale, dunque, come si legge nella sentenza, ha inibito al gruppo l'uso dell'app per smartphone e, comunque, *"la prestazione di un servizio - comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso - che organizza, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta"*.

Due anni fa a Milano i giudici avevano disposto il blocco accogliendo il ricorso presentato dai tassisti.

24. UBER BLACK - Il Tribunale di Roma ha ordinato il blocco di tutti i servizi offerti dal gruppo Uber in Italia - E' concorrenza sleale - Perplexità da parte delle Associazioni dei consumatori

Il Tribunale di Roma, con **sentenza n. 76465/2016, depositata il 7 aprile 2017**, *"accertata la condotta di concorrenza sleale"*, ha ordinato il blocco, entro 10 giorni, dei servizi offerti dal gruppo Uber in Italia con la app Uber Black, ossia le berline nere con autista attive a Milano e nella Capitale, e le analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van.

E' stato così accolto un ricorso per concorrenza sleale delle associazioni di categoria dei tassisti.

La decisione si aggiunge a un'altra del Tribunale di Torino di poche settimane fa, con cui era stato ribadito il divieto per il servizio Uber Pop.

Di conseguenza in questo momento l'uso dei servizi di Uber per muoversi in città è di fatto vietato in Italia.

Immediata la reazione di Uber. *"Siamo allibiti per quanto annunciato dall'ordinanza che va nella direzione opposta rispetto al decreto Milleproroghe e alla normativa europea. Faremo appello contro questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i tempi, per permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all'app di Uber e alle persone di avere maggiore scelta"*, si legge in un comunicato.

I giudici, a suon di sentenze, stanno entrando a gamba tesa nella materia e stanno bloccando tutti i servizi tecnologici di mobilità, ostinandosi a voler inquadrare questi servizi a tutti i costi nella legge attuale. Peccato che siano una cosa nuova e diversa e che, quindi, non possano inquadrarsi nella legge quadro esistente, come sostengono alcune Associazioni dei Consumatori.

Le Associazioni ricordano che, secondo l'autorità dei trasporti, i "Servizi tecnologici per la mobilità" (STM) configurano *"la creazione di un nuovo e specifico segmento del mercato della mobilità urbana non di linea"*, mentre per l'Antitrust, UberPop è un *"servizio di trasporto privato non di linea"*.

Urge avviare la regolazione dei servizi di trasporto innovativi, come Uber: **le applicazioni utilizzabili via smartphone non vanno vietate ma regolamentate**, perché aprono un nuovo mercato, che non ha nessuna concorrenza con altri servizi affini, come taxi e noleggio con conducente (Ncc).

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 4 AL 12 APRILE 2017)

1) Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41: Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42: Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Agenzia per l'Italia digitale - Circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017: Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015). (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4) Legge 8 marzo 2017, n. 44: Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Interno - Decreto 21 marzo 2017: Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 29 marzo 2017: Proroga del termine finale per la presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Legge 7 aprile 2017, n. 45: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 8/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 3 marzo 2017: Contributo per le spese relative all'attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018. (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)